

## QUALE OGGETTO DELL'ABOLIZIONISMO PENALE? APPUNTI NEL SOLCO DI UNA VISIONE ALTERNATIVA DELLA GIUSTIZIA\*

1. Le alternative possibili. – 2. I profili di autonomia del fenomeno criminale rispetto ai sistemi penali. – 3. Le aporie dell'ipotesi di un ricorso alla pena che privilegi nuovi destinatari, in base al paradigma del cosiddetto diritto penale minimo. – 4. L'esigenza che si ponga in discussione il modello tradizionale di rapporto tra reato e pena. – 5. Profili di un modello alternativo della giustizia penale. – 6. I necessari limiti garantistici e gli equivoci connessi alla nozione di proporzionalità.

### 1. Le alternative possibili

Parlare di abolizionismo penale richiede di chiarire il *thema disputandum*: ciò non delinea, peraltro, un ovvio interrogativo preliminare, ma coglie il cuore stesso della questione.

Orbene. S'intende negare che esista, o meglio che abbia una sussistenza autonoma dalle scelte di penalizzazione, quanto oggi risulta descritto col termine criminalità, per cui si tratterebbe di abolire il diritto penale e, in questo modo, verrebbe ad essere superato il problema stesso che simile ambito dell'ordinamento giuridico dichiara di affrontare? Assunto, questo, in forza del quale la gestione delle condotte lesive o pericolose nei confronti di beni fondamentali andrebbe ricondotta all'alveo delle scienze sociali e delle risorse loro proprie, smascherando interessi e dinamiche psicologiche soggiacenti ai processi ascrivibili di identità criminose.

Oppure s'intende riconoscere, come rivendicava Edwin Sutherland, una competenza indipendente della criminologia rispetto al diritto penale, per cui si tratterebbe di abolire il sistema punitivo secondo le modalità di utilizzazione che tradizionalmente l'hanno caratterizzato (giudicate funzionali a dinamiche inesprese di controllo sociale, tali da favorire pur sempre i detentori del potere), per sostituirlo con un diritto penale diverso – ma non dissimile da quello classico nelle criteriologie sanzionatorie – il quale si conformi ad acquisizioni criminologiche suscettibili di selezionare davvero condotte destabilizzanti dei vincoli di solidarietà sociale e, dunque, prioritariamente offensive di soggetti deboli?

Oppure, ancora, è in gioco il commiato dal modello di giustizia cui s'è ispirato per secoli in modo pressoché indiscusso l'approccio ai reati, cioè

\* Testo riveduto della relazione al convegno "Abolitionism: Roots, evolution and its future perspectives", tenutosi in onore di Louk Hulsman a Padova il 25 marzo 2010.

dall'idea secondo la quale, ove si dia una risposta giuridica verso fatti ritenuti negativi di particolare rilievo addebitabili a responsabilità personali, tale risposta debba essere intesa come una conseguenza – a sua volta negativa per il soggetto agente – che di quei fatti riproduca analogicamente la gravità?

In sintesi: abolire il diritto penale, abolire certe utilizzazioni del diritto penale, rimodulando i suoi obiettivi, o abolire il paradigma sanzionatorio che, fatto proprio dal diritto penale, ha messo radici assai profonde nella nostra cultura?

Alla base di simili alternative può facilmente riscontrarsi una diversa percezione di che cosa risulti inaccettabile nel diritto penale.

Dal primo punto di vista, il fatto che quest'ultimo comporti un'attribuzione potenziale di criminosità nei confronti dei ceti sociali deboli entro il cui ambito le condotte definite come reato risultano comunemente riscontrate, così da giustificare la mancata salvaguardia dei loro diritti e da favorire, al loro interno, stili comportamentali conformi al *cliché* ascritto (che dovrebbero essere contrastati, piuttosto, attraverso interventi di carattere economico-sociale).

Nella seconda accezione, il fatto che il diritto penale sia utilizzato in modo discriminatorio, posto che il configurarsi del medesimo a (ulteriore) salvaguardia di ceti già privilegiati non ne rappresenterebbe una caratteristica strutturale: per cui, ove lo si volesse, esso potrebbe colpire – senza mutamenti dello schema punitivo e senza ulteriori controindicazioni – le condotte illecite tipiche di altri soggetti rispetto a quelli tradizionalmente destinatari delle condanne, e in particolare di soggetti nient'affatto emarginati sotto il profilo socio-economico.

Con riguardo alla terza prospettiva, risulterebbe inaccettabile, piuttosto, il modello stesso di una giustizia penale intesa come reciprocità dei comportamenti – *negativo per negativo* – che resta soggiacente alle sentenze di condanna, nonostante lo spazio concesso tra mille difficoltà agli strumenti sospensivi, sostitutivi e alternativi (più, invero, per esigenze di deflazione penitenziaria, che in forza di una precisa strategia politico-criminale).

Il presente contributo intende far valere alcune argomentazioni indicative di come solo l'ultimo tra gli orientamenti menzionati si configuri idoneo ad assumere rilievo generale, così da rendere praticabile un mutamento *effettivo* dei criteri con cui oggi sono affrontati, sul piano sociale, i fatti offensivi di beni costituzionali e la loro prevenzione.

## **2. I profili di autonomia del fenomeno criminale rispetto ai sistemi penali**

La prima delle ipotesi cui s'è fatto cenno muove dal dato incontestabile che il diritto penale, non solo in tempi lontani, ha effettivamente esposto gli indivi-

dui in condizioni più disagiate, sul piano umano e socio-economico, a rischi di criminalizzazione assai più elevati di quelli riscontrabili per altri settori della collettività: rendendosi funzionale, su questa via, a propositi di emarginazione o espulsione sociale aventi per oggetto specifiche categorie di soggetti, additate all'opinione pubblica quali responsabili, in modo prioritario se non esclusivo, dell'insicurezza collettiva.

Ciò ha contribuito, per un verso, a distogliere l'attenzione dai comportamenti offensivi non inquadrabili tra le manifestazioni più palesi della criminalità comune (sebbene, in molti casi, dotati di un'attitudine disgregatrice ben maggiore rispetto alla salvaguardia dei principi costituzionali) e, per altro verso, ad offuscare la consapevolezza dei livelli innegabili di *corresponsabilità* comunque esistenti circa i fattori che favoriscono la commissione dei reati.

Una tendenza la quale non manca di conoscere nuove forme espressive. In questi anni, ad esempio, le problematiche rese percepibili all'opinione pubblica in tema di criminalità non hanno trovato risposta, nel nostro paese, attraverso riforme strutturali, bensì attraverso misure che hanno irrigidito l'intervento sanzionatorio e ciò, soprattutto, nei confronti degli agenti di reato portatori di maggiori problemi personali o appartenenti alle fasce più svantaggiate della popolazione (si pensi ad alcuni profili delle normative sugli stupefacenti o sull'immigrazione, alla cosiddetta legge "ex Cirielli", ma anche al *revival* dei delitti aggravati dall'evento).

In pratica, s'è rinunciato a un impegno credibile per il reinserimento sociale di non pochi condannati, aprendo a logiche neutralizzative nonché favorendo, parallelamente, la recidiva e, nel contempo, penalizzando – sul piano sostanziale, processuale e dell'esecuzione penale – gli stessi soggetti recidivi, perfino con riguardo a illeciti di assai modesta gravità. Mentre si sono create, negli stessi anni, aree di privilegio le quali rendono meno probabile per talune categorie di trasgressori l'intervento della giustizia penale: secondo una prospettiva che caratterizza, del resto, anche progetti normativi tuttora in discussione.

Eppure, se in assenza del diritto penale di certo non vi sarebbero – formalmente – reati, appare assai poco credibile che non ve ne sarebbero *sostanzialmente* o, in altre parole, che l'intero ambito delle condotte offensive affidate, oggi, a una gestione di carattere giudiziario lo sia in funzione di mere dinamiche intese alla stigmatizzazione di certe categorie sociali. Come pure appare difficile sostenere che le esigenze di elaborazione a posteriori dei fatti offensivi, ma anche delle trasgressioni più gravi di regole finalizzate alla loro prevenzione, possano trovare una risposta esclusiva attraverso iniziative spontanee della comunità sociale o, comunque, escludendo qualsiasi intervento giudiziario che non sia inteso al mero risarcimento civilistico del danno.

Senza dubbio il diritto penale, istituzionalizzando criteri d'intervento ispirati alla logica retributiva, ha ostacolato la valorizzazione delle risorse socio-culturali presenti in un dato contesto storico suscettibili di generare percorsi concreti volti al superamento delle fratture nei rapporti intersoggettivi prodotte dalle condotte illecite. Ma non può certo trascurarsi il fatto che l'atteggiamento dell'opinione pubblica verso tali condotte può facilmente assumere – in assenza del filtro costituito dall'elaborazione giuridica e, tanto più, alla luce di un'informazione spesso strumentale sui temi della criminalità – contorni emotivi nient'affatto *umanitari*, non a caso enfatizzati nell'ambito delle cosiddette concezioni neoretributive.

Né si può dimenticare che la competenza penale della magistratura, in particolare circa le limitazioni della libertà personale, è nata per ragioni di garanzia nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto legata al potere politico: anche se tale competenza, in pratica, ha finito per avallare un'utilizzazione abnorme del ricorso alla pena detentiva.

È palese, inoltre, che in non pochi casi il diritto penale ha rappresentato, negli ultimi decenni, un elemento, pur imperfetto, di controllo e di contrasto degli stessi *poteri forti*, tanto che risulta riscontrabile una domanda sociale non irrilevante di attivazione in tal senso degli strumenti penalistici, non esente, a sua volta, dal rischio della richiesta di sanzioni esemplari, piuttosto che di un'incidenza efficace sugli interessi materiali coinvolti.

### **3. Le aporie dell'ipotesi di un ricorso alla pena che privilegi nuovi destinatari, in base al paradigma del cosiddetto diritto penale minimo**

Quanto da ultimo s'è detto rimanda, peraltro, alla contraddittorietà della posizione di coloro che, parlando di abolizionismo, non rinunciano a lasciare aperta la porta per sanzioni penali, sovente auspicandole dure, nei casi in cui non operi un giudizio, dai confini incerti, sulla riconducibilità prioritaria delle condotte illecite in discussione a contesti problematici di ordine *lato sensu* sociale: dall'ambito pressoché integrale della criminalità economica, a gran parte della criminalità organizzata, a molti delitti politici, ai reati sessuali o di pedofilia ecc.

In tal modo, finendo per ricondurre al fluttuare delle sensibilità politico-culturali la scelta su quanto, tra i fatti illeciti, debba essere *abbandonato* al diritto penale. Deriva, questa, tanto più preoccupante ove si consideri come da anni larghi settori dell'opinione pubblica non guardino più alla potestà punitiva statale con sensibilità garantistica, secondo un'ottica che rimetta al vaglio prudente del Parlamento la fissazione dei limiti massimi in cui sia da tollerarsi un'ingerenza pubblica sulle libertà individuali, per fini di contrasto delle condotte criminose: risultando diffusa, piuttosto, la

richiesta di un diritto penale che intervenga con meno vincoli e maggiore intensità, nel convincimento che esso colpirà sempre categorie sociali cui non si appartiene.

D'altra parte, fin quando si darà per scontato lo schema classico delle pronunce di condanna, il quale vede nel *quantum* di pena la rappresentazione della gravità dell'addebito che s'intende muovere a un dato offensore (in ciò ravvisandosi il compito della giustizia penale, salvo poi attribuirle finalità preventive), ben difficilmente potrà darsi rilievo agli stessi fattori sociali che abbiano inciso sulle scelte antiggiuridiche.

Il concepire pur sempre la giustizia in senso retributivo rende assai facile, in altre parole, proprio la penalizzazione degli *outsiders* sociali, poiché orienta a una visione secondo cui, rispetto alle trasgressioni che creano disordine nella società, si tratterebbe, semplicemente, di compensare la colpevolezza per il fatto offensivo ravvisata nell'autore del medesimo, senza alcun rilievo dei fattori criminogenetici ovvero di finalità reintegrative o conciliative.

Dunque, o per il sussistere di modalità d'offesa dei beni fondamentali che richiedono una specifica gestione giudiziaria (sia per i poteri d'indagine che la caratterizzano, sia per ragioni garantistiche), o per la facilità con cui si continua ad accettare una legislazione in materia penale sovente demagogica e protesa ad acquisire consenso elettorale (salvo accompagnarla con provvedimenti di favore per talune categorie di individui, se non addirittura *ad personam*), non può certo dirsi facilmente praticabile la prospettiva di un commiato dal diritto penale in quanto disciplina giuridica – comunque la si voglia denominare – deputata al contrasto di determinate tipologie d'illecito.

E ciò ha segnato il fallimento – bisogna riconoscerlo – di quello che ha costituito il riflesso propositivo pratico, almeno in Italia, degli indirizzi abolizionistici, vale a dire dell'orientamento verso un cosiddetto *diritto penale minimo*.

Se ci si voleva muovere secondo l'ottica rappresentata, per così dire, da una progressiva riduzione del danno, deve constatarsi come il diritto penale, negli ultimi decenni, non abbia conosciuto arretramenti significativi: né sul fronte della classica criminalità da emarginazione sociale, né sul fronte, tutt'altro che ristretto, della criminalità che gruppi più o meno estesi e compositi sembrano giudicare, di volta in volta, meramente *odiosa*.

Nonostante un significativo moltiplicarsi degli illeciti amministrativi riferiti alla tenuta di condotte pericolose, quale indizio della necessità di un approccio alla prevenzione diverso da quello classico, le forme tradizionali dell'intervento penale, infatti, hanno esse pure conosciuto, parallelamente, un'espansione: sia con riguardo all'ambito applicativo che all'entità delle sanzioni.

Si pensi soltanto all'*escalation*, in non pochi casi, delle conseguenze previste nel nostro sistema giuridico con riguardo al verificarsi di un evento offensivo non voluto a seguito della trasgressione di una regola cautelare (sebbene simili conseguenze colpiscano, com'è ben noto, singoli soggetti *più sfortunati* tra i numerosi trasgressori di un'identica regola) (cfr. L. Eusebi, 2011).

Una prospettiva abolizionista che non si occupi dei modi utilizzati dal diritto penale per punire, ma si limiti ad auspicare la loro applicazione a un ambito ristretto di criminalità particolarmente antisociale, finisce per fornire, a ben vedere, un ottimo alibi affinché il diritto penale di sempre resti applicato ad una grande quantità di trasgressioni. Nulla di nuovo, del resto: ciò è avvenuto per decenni, nonostante l'enfasi con cui la manualistica penale ha continuato a ribadire il ruolo cardine del principio di *extrema ratio*.

Se questo è vero, appare ragionevole interrogarsi intorno al terzo binario di un possibile abolizionismo: inteso non ad affermare il carattere meramente derivato della questione criminale, così da negarne ogni profilo di sostanzialità, né, semplicemente, a ridisporre in rapporto a finalità di tutela che si vorrebbero selezionate e rinnovate l'arsenale sanzionatorio classico del diritto penale, bensì a rigettare il modello di risposta agli illeciti e, in genere, alle realtà negative quale finora si è espresso, pressoché univocamente, attraverso la pena.

Una prospettiva che potrebbe essere in grado di offrire risposte adeguate anche alle esigenze rese manifeste dagli stessi indirizzi cui, sin qui, s'è fatto riferimento.

#### **4. L'esigenza che si ponga in discussione il modello tradizionale di rapporto tra reato e pena**

La condanna penale, come già osservavamo, si struttura da sempre secondo uno schema ben preciso, mirante a rappresentare attraverso il *quantum* della pena il giudizio di gravità che s'intende riferire al fatto illecito (non a caso, l'iter giudiziario volto a determinare la pena nel caso concreto viene descritto nei termini di una *commisurazione* e la pena stessa ha assunto forme – quella detentiva e quella pecuniaria – estremamente duttili dal punto di vista matematico con riguardo alla sua entità).

Tale giudizio, invero, s'è andato affinando, richiedendosi oggi, pur tra molte persistenti incoerenze, che esso abbia sì riguardo al fatto tipico, ma alla luce del livello di rimprovero soggettivo che lo accompagni. E s'è altresì ammesso – secondo un'elaborazione dovuta, soprattutto, a Claus Roxin – che possa talora derogarsi in *bonam partem*, per esigenze specialpreventive, all'inflizione della pena ritenuta corrispondente al fatto e alla connessa re-

sponsabilità (cioè alla cosiddetta *colpevolezza del fatto*): vuoi ritenendo che la pena adeguata alla colpevolezza non sia puntiforme, ma resti compatibile con uno spazio in cui abbiano rilievo le suddette esigenze, vuoi teorizzando la liceità di un arretramento rispetto a quel livello di pena, purché nei limiti di una soglia inferiore da rispettarsi in ogni caso, al fine di non compromettere quanto richiederebbe la prevenzione generale.

Obiettivi, questi ultimi, in sé perseguibili anche attraverso l'art. 133 c.p.: sebbene tale norma sia stata a suo tempo introdotta pensando a consentire l'inflizione, da ritenersi oggi incostituzionale, di una pena *maggiore* rispetto a quella determinata considerando la gravità del fatto colpevole, piuttosto che all'ipotesi opposta.

Il fulcro del procedimento inteso ad identificare la pena da infliggersi mediante la condanna si sostanzia comunque, pertanto, nella riproduzione analogica della negatività ascritta al fatto antigiuridico e colpevole.

Ed è proprio alla pena in tal senso definita che sono attribuiti effetti preventivi, dandosi per scontato che il conseguimento di tali effetti dipenda dalla messa in atto del modello di giustizia sin qui descritto: vale a dire, rispetto ai consociati, dall'intimidazione connessa all'esperienza che il soggetto riconosciuto colpevole di un reato subisca conseguenze modellate sulla negatività del medesimo e, rispetto al condannato, dall'intimidazione derivante per il futuro dall'aver vissuto quelle conseguenze, come pure dall'esito neutralizzativo più o meno prolungato nel tempo prodotto da un'eventuale detenzione.

Questo impianto ha trovato una sorta di mascheramento nell'idea da gran tempo reiterata secondo cui proprio la dinamica della reciprocità tra il *negativo* del reato e il *negativo* della pena rappresenterebbe una garanzia rispetto agli eccessi della prevenzione generale o speciale, evitando il rischio dell'inflizione di pene esemplari o aperte, nel solco degli orientamenti positivistici, a un'incapacitazione priva di limiti temporali.

Simile efficacia garantistica è tuttavia solo apparente. Non esiste, infatti, un rapporto naturale (qualcuno direbbe ontologico) di proporzionalità tra il reato e la pena, come bene manifesta Hegel quando nella *Filosofia del diritto* (§ 218) spiega icasticamente che, dal punto di vista retributivo, si potrebbero punire il furto di una rapa con la pena di morte e un furto molto più grave con una pena mite: posto che in tale ottica non si tratta, chiarisce ancora Hegel, di conseguire un'impossibile uguaglianza *materiale* della pena rispetto al reato, bensì di perseguire un'uguaglianza *di valore*, riferita a giudizi qualitativi e quantitativi variabili «secondo la *situazione* della società civile» (G. W. F. Hegel, 1821 [1996], 376 ss.).

La pena corrispondente al reato (la *schuldangemessene Strafe*) si concretizza, dunque, nella pena che viene richiesta *di fatto* in una data epoca storica



per contrastare illeciti del tipo di quello preso, volta per volta, in esame: così che non si vede davvero come un tale parametro possa differenziarsi dalle istanze emotive di prevenzione generale e speciale riscontrabili nella società e costituire, rispetto ad esse, un argine.

Ciò, del resto, è stato ben compreso dalle correnti già menzionate di carattere neoretributivo allorquando hanno affermato la piena consonanza della pena che soddisfi i bisogni di risposta al reato emergenti nel contesto sociale alle istanze della prevenzione generale, rileggendo quest'ultima come effetto di stabilizzazione psicologica della rinuncia a comportamenti trasgressivi prodotto – pur sempre – dalla presa d'atto delle conseguenze negative inflitte a chi abbia violato la legge.

Il limite all'entità della pena applicabile in concreto dipende semmai (su ciò ritorneremo) dalla formalizzazione degli spazi edittali e dei criteri per il loro utilizzo fissati, quali ne siano le motivazioni, dal legislatore, e non dall'idea della corrispettività tra reato e pena.

Salvo sostenere, con Kant, che il punto d'approdo del garantismo sia il taglione, data la certezza del parametro commisurativo che in esso si esprime: restando irrisolto, peraltro, il problema di come quello stesso criterio potrebbe tener conto non solo degli eventi cagionati, ma anche delle diverse forme della colpevolezza e delle infinite graduazioni che esse, comunque, manifestano. Almeno il buon senso, tuttavia, dovrebbe suggerirci qualche dubbio circa i pregi di una civiltà fondata sulla giustizia del taglione.

Ferme queste considerazioni, il modello tradizionale del rapporto tra reato e pena comporta effetti ben precisi, troppo spesso ritenuti indiscutibili e di cui, invece, si deve contestare il preteso carattere necessitato. Cerchiamo dunque di gettare, su di essi, uno sguardo sintetico.

Come già osservavamo, tale modello comporta, anzitutto, che la prevenzione dei reati sia ricondotta a dinamiche di deterrenza e di neutralizzazione.

La stessa finalità reintegrativa prevista dall'art. 27, comma 3° della Costituzione viene di conseguenza a rappresentare, in tale contesto, obiettivo accessorio che, in modo alquanto incoerente, dovrebbe trovare rilievo, specie attraverso il trattamento penitenziario, entro l'ambito di una pena determinata secondo ben altri criteri, oppure in forza di deroghe (aventi carattere sospensivo, sostitutivo o alternativo) stabilite *ex post* in rapporto alla pena precedentemente inflitta. Il tutto, quindi, nell'ottica poco comprensibile di un'*eccezione* rispetto al perseguimento dei fini di deterrenza e neutralizzazione che sarebbero connaturati all'esercizio della giustizia penale: eccezione le cui motivazioni politico-criminali restano, dunque, inevitabilmente sfuggenti, tanto più agli occhi dell'opinione pubblica (fatto salvo il rimando a necessità pratiche di contrasto del sovraffollamento penitenziario).



Né appare sufficiente a smentire un simile quadro l'affermazione *volenterosa* di non poche sentenze della Corte costituzionale, e tuttavia scarsamente credibile con riguardo alla gamma delle pene principali oggi applicabili in Italia, secondo cui queste ultime, fin dal momento della loro previsione legislativa, dovrebbero conformarsi allo scopo rieducativo: posto che non si vede come quello scopo possa trovare un'attuazione seria attraverso mere dosimetrie inerenti al *quantum* della pena detentiva (o, marginalmente, di quella pecuniaria).

Su questa via, la pena quale oggi viene inflitta nella sentenza di condanna non si configura come un *progetto* che operi sulle fratture lasciate aperte dal reato, secondo contenuti idonei a risultare significativi per tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel medesimo (autore, vittima, società), bensì come l'esito di un'operazione retrospettiva che colloca la gravità del fatto colpevole in una scala cui corrispondono, tenuto conto dei limiti edittali, diversi livelli della detenzione (o della sanzione pecuniaria).

La pena, quindi, è subita da un essere umano, ma non tiene conto delle sue condizioni personali, se non come elementi rilevanti, a loro volta, per stabilire il grado della colpevolezza: sebbene resti impossibile quantificare l'uso dell'autonomia individuale (quanto di *totalmente suo* taluno abbia posto nelle sue azioni), essendo suscettibili di accertamento solo i fattori – e in misura limitata – che abbiano inciso, condizionandole, sulle decisioni soggettive.

In questo modo, resta irrilevante ai fini della condanna penale (a parte i riflessi sul giudizio di colpevolezza) l'intero contesto sociale, e dei fattori criminogenetici, in cui il reato s'inserisce. Così che l'eventuale considerazione del medesimo viene relegata all'ambito extrapenale costituito dalle politiche sociali ed, eventualmente, dall'intervento dei servizi operanti sul territorio.

Il che spiega, come già si diceva, la strutturale propensione dell'attuale sistema penale a colpire senza particolare scrupolo gli individui socialmente più svantaggiati; ma anche la tradizionale disattenzione del diritto penale classico nell'intervenire sui profitti illecitamente conseguiti e nel contrastare gli interessi economici soggiacenti alle attività criminose.

Parallelamente, gli strumenti processuali che rendono possibile infliggere una condanna penale non consentono, oggi, alcuna *rielaborazione*, tra i soggetti coinvolti, degli illeciti posti in essere.

Nel sistema vigente, infatti, la pena è concepita non soltanto come un onere (che lo sia, è fuori di dubbio), bensì come una realtà che deve risultare *negativa*, in analogia al reato, per chi la subisce. E rispetto all'applicabilità di un provvedimento che resta pensato non come una chance per il suo destinatario, ma *contro* di lui, nessun dialogo è possibile. Ne deriva che la verità –

vale a dire l'ipotesi che ci si dica, tra le parti, *qualcosa di vero* dopo il reato – è estromessa dall'orizzonte del processo (giustamente, del resto, *nemo tenetur se detegere*) (cfr. L. Eusebi, 2010).

La pena applicata in sede di condanna, conseguentemente, non ricostruisce rapporti, ma sancisce divisioni. Alla vittima stessa offre soltanto una soddisfazione simbolica, che identifica la risposta all'esigenza di riconoscimento dell'ingiustizia patita con l'entità della pena inflitta. Senza che assumano alcun rilievo dinamiche di riparazione o prospettive di riconciliazione.

## 5. Profili di un modello alternativo della giustizia penale

La possibilità di prendere commiato dall'idea di giustizia fondata, in materia penale, sulla corrispondenza tra il giudizio circa la gravità del reato e il *quantum* della pena esige, in via preliminare, che possa darsi un approccio diverso da quello classico alla strategia di prevenzione generale e speciale dei fatti illeciti.

A tal proposito, appare ampiamente acquisita, in effetti, alle scienze psicopedagogiche e sociali la circostanza per cui un orientamento comportamentale solido volto ad evitare la tenuta di determinate condotte può fondarsi soltanto su processi di accoglimento per scelta, e non per timore, delle regole che abbiano una simile finalità.

Ciò in quanto il rispetto delle regole verrà meno, ove abbia per presupposto la paura della punizione prevista in caso d'inosservanza, non appena il controllo esercitato da chi possa castigare manifesti delle lacune significative, vale a dire, dal punto di vista penalistico, nel caso in cui sussista una *cifra oscura* ragguardevole: realtà, quest'ultima, costituente la norma, e non l'eccezione, almeno al di fuori dei puri regimi di polizia.

Il che, tra l'altro, conferma l'assunto ben noto di Cesare Beccaria ai sensi del quale l'efficacia preventiva attribuita alla durezza delle pene riguarda, più propriamente, il livello elevato della probabilità di intercettare i soggetti responsabili dei reati e, su tale base, di rendere non vantaggiosa l'avvenuta commissione dei medesimi.

Del resto, sarebbe incongruo trascurare che una parte cospicua dei fatti criminosi non risponde a pure ponderazioni tra possibili costi e benefici.

Appare dunque ragionevole ritenere che la prevenzione anche penalistica dei reati si fondi essenzialmente sul *consenso*, piuttosto che sulla forza intimidativa o neutralizzativa: vale a dire sull'attitudine dello stesso sistema penale a promuovere nei destinatari dei suoi precetti, e negli stessi individui sottoposti a provvedimenti sanzionatori, un'adesione *per convincimento* al rispetto delle norme.

E che il fulcro della prevenzione stia nella capacità delle medesime di ottenere consenso (in altre parole, nella loro *autorevolezza*) emerge chiaramente

ove si considerino gli effetti contraddittori, in termini preventivi, derivanti dai contenuti delle pene orientate ad enfatizzare la deterrenza. Tali contenuti, infatti, finiscono per delegittimare, in misura più o meno accentuata, il messaggio di tutela dei beni giuridici che le stesse norme penali vorrebbero far valere: nel momento in cui, ad esempio, lo Stato faccia ricorso per ragioni intimidative alla pena di morte, la percezione sociale del valore della vita umana inevitabilmente decade, e la propensione ai comportamenti violenti si incrementa.

In tal senso, la prevenzione generale *negativa* (fondata sull'intimidazione) si manifesta ampiamente disfunzionale rispetto a quella *positiva* (fondata sul consenso). Mentre la stessa prevenzione speciale *positiva* (mirante alla responsabilizzazione del condannato nei confronti del fatto illecito e con riguardo alla vita futura, piuttosto che alla sua neutralizzazione o alla sua emarginazione) si manifesta – ben diversamente dal sentire diffuso – quale fattore di estrema importanza anche ai fini della prevenzione generale (*positiva*): posto che nulla rafforza maggiormente l'autorevolezza dei precetti penali nel contesto da cui provenga l'autore di reato, minando la forza di attrazione delle scelte criminose, di quanto non avvenga attraverso una presa di distanze convinta dello stesso soggetto rispetto alle pregresse condotte anti-giuridiche.

Una strategia preventiva fondata sul consenso, inoltre, appare rispettosa dell'autonomia individuale. Dal punto di vista generalpreventivo, infatti, riguarda i consociati non già quali destinatari di un condizionamento derivante dall'intimidazione, come accade nell'ottica corrente, bensì quali destinatari dell'appello a una scelta *libera* di osservanza dei precetti giuridici. E nel medesimo tempo, dal punto di vista specialpreventivo, rigetta qualsiasi concezione manipolatoria della personalità del condannato che lo renda a sua volta, nel solco delle impostazioni positivistiche, mero oggetto di un intervento trattamentale: mirando piuttosto a creare i presupposti, o a definire procedure utili, per una rielaborazione responsabile, aperta a dimensioni riparative, dei fatti illeciti ad opera dell'individuo che ne sia stato riconosciuto autore.

Simile mutamento di prospettiva circa il modo d'intendere la prevenzione esige peraltro di coordinarsi con due strategie complementari, ampiamente trascurate nell'ordinamento penale classico.

In primo luogo, con un impegno d'intervento molto serio – già se ne faceva cenno – sugli interessi materiali che fanno da sfondo alla gran parte delle scelte criminose: sia mediante la confisca dei profitti illegalmente conseguiti, sia attraverso l'imposizione di significativi oneri economici a finalità solidaristica per categorie di illeciti immediatamente motivati da intenti lucrativi, sia utilizzando, soprattutto nell'ambito della criminalità economica, provvedimenti di carattere interdittivo, sia estendendo l'ambito di applicazione della responsabilità per reato delle persone giuridiche.

In secondo luogo, ma sulla base di motivazioni non certo meno importanti, con uno sforzo progettuale – finalmente complessivo e non episodico – mirante a valorizzare la prevenzione primaria, vale a dire il contrasto dei fattori economici, sociali e culturali che favoriscono la criminalità. Ambito, quest'ultimo, suscettibile di coordinarsi con strumenti di tutela anticipata amministrativa e penale (mediante il ricorso, in quest'ultimo caso, a un apparato di nuove sanzioni penali non detentive) intesi al controllo delle condotte pericolose.

Superata nel senso delineato la logica preventiva che esige l'inflizione di una pena intesa come *male* nei confronti del condannato per esigenze di intimidazione e neutralizzazione, dovrebbe ritenersi venuto meno il principale ostacolo all'abbandono dell'assunto secondo cui la pena debba essere costruita, in termini di reciprocità, come un *negativo* corrispondente al *negativo* del reato.

In tal senso, si apre la strada per una *riprogettazione* della risposta al reato (cfr. L. Eusebi, 2009) che, affrancandola dallo schematismo di una pena intesa come immagine matematica della gravità del fatto colpevole, possa condurre anzitutto ad un effettivo superamento del ruolo sostanzialmente egemone svolto dall'inflizione di una pena detentiva – quale entità di sofferenza facilmente dosabile in senso quantitativo e, dunque, comodo criterio distributivo unitario della medesima – nell'ambito della sentenza di condanna.

Il ricorso al carcere potrebbe così recuperare una funzione effettiva di *extrema ratio*, riferita essenzialmente a casi in cui risulti elevato il pericolo della reiterazione di reati gravi o non riesca a concepirsi, altrimenti, la rottura dei legami del soggetto agente con la criminalità organizzata.

Su questa base, diverrebbe possibile promuovere, secondo un primo binario dell'intervento penalistico conforme agli orientamenti della *restorative justice*, l'adesione da parte del soggetto riconosciuto autore dell'illecito, o dello stesso indagato, a procedure di giustizia riparativa che comportino l'offerta, da parte del medesimo soggetto, di un impegno concreto (non identificabile col risarcimento civilistico del danno) in favore dei beni offesi, procedure le quali consentono una definizione rapida dei processi e facilitano un risanamento reale del rapporto con la vittima.

Negli altri casi la risposta al reato – quando non assuma, come più sopra si indicava, la forma pecuniaria (tendenzialmente per *tassi*) o altre forme incidenti su interessi economici – potrebbe sostanziarsi in contenuti *prescrittivi* intesi a definire un progetto di prevenzione *positiva* supportato dal servizio sociale (del quale andrebbero fortemente potenziate le risorse umane, riequilibrandole rispetto a quelle investite nell'ambito della polizia penitenziaria). Ciò secondo i modelli di un (rinnovato) *affidamento in prova*, da inquadrarsi

come pena principale, o della *messa alla prova*, quale strumento applicabile già nel corso del processo (una volta esclusa la possibilità dell'assoluzione) e suscettibile di condurre a un esito estintivo.

Soprattutto in quest'ultimo contesto, potrebbe giocare, altresì, un ruolo di grande rilievo la proposta rivolta dal giudice al soggetto ritenuto responsabile dell'illecito e alla parte offesa, o la scelta autonoma delle parti, di incontrarsi dinnanzi a un ufficio di mediazione penale, così che in sede extragiudiziaria si renda praticabile una rielaborazione secondo verità dei fatti offensivi e, auspicabilmente, un'iniziativa di carattere riparativo: l'iter di mediazione sarebbe seguito, come si sa, da una relazione al giudice sul livello qualitativo e sui risultati della medesima – ma non su quanto dichiarato o rivelato dalle parti, salvaguardandosi in tal modo il principio *nemo tenetur se detegere* – suscettibile di costituire presupposto per l'estinzione del reato o per un altro effetto in *bonam partem*<sup>1</sup>.

L'impegno inteso a definire un percorso significativo per l'agente di reato (e le correlate prescrizioni) richiede, peraltro, che si attribuisca rilievo alla sua condizione personale, anche con riguardo al bisogno di aiuto derivante dalle carenze (materiali, psicologiche, culturali ecc.) che possano averlo segnato dal punto di vista dell'integrazione sociale. Così da far refluire per la prima volta nell'ambito stesso della risposta *principale* al reato, piuttosto che nella sola fase esecutiva, l'incidenza di fattori che attengano alla *corresponsabilità* dei consociati.

Tutto questo esige, *a fortiori*, che sia reso possibile acquisire conoscenze circa la personalità del soggetto interessato (sempre che lo stesso non si opponga) e, di conseguenza, l'abbandono del divieto previsto dall'art. 220, comma 2° c.p.p.: salvaguardandone tuttavia la componente garantistica, in modo tale che la riflessione sulla personalità come pure, ove possibile, il dialogo sulla costruzione del percorso sanzionatorio (anche con riguardo al rapporto con la vittima e, in genere, con la società) avvengano, secondo lo schema *bifasico*, in una fase del processo successiva a quella di accertamento dei fatti e della colpevolezza.

Conformemente al principio di legalità, la scelta dei contenuti del progetto sanzionatorio non potrà essere lasciata, in ogni caso, alla creatività del giudice, ma dovrà essere attuata nell'ambito di criteri e linee guida definiti dalla legge. Il che esige di riconsiderare il ruolo spettante alla discrezionalità giudiziaria circa la determinazione della pena: non più come un costo ingrato e inevitabile, da tollerarsi per esigenze di gestione pratica del sistema, rispet-

<sup>1</sup> Circa il contributo che potrebbe essere fornito da risorse della giustizia riparativa cfr. G. Forti (2011, par. 4) e, specificamente sul rapporto con l'abolizionismo, V. Ruggiero (2011, in particolare 230 ss.).

to al modello del giudice puro applicatore aritmetico delle scelte normative, bensì come elemento strutturale del rapporto col legislatore.

Solo il giudice, infatti, è in grado di tener conto degli elementi necessari per concretizzare la strategia preventiva che il legislatore abbia fatto propria, secondo gli elementi più sopra richiamati. Ma deve farlo nell'ambito degli strumenti ed entro i criteri limitativi soprattutto temporali (sia per tipologie di illecito, sia rispetto alle caratteristiche di casi concreti) che quest'ultimo abbia fissato.

Del pari, sarà importante che eventuali inadempienze non siano seguite in modo automatico dall'applicazione, per così dire in seconda battuta, di una pena detentiva: andranno privilegiati, piuttosto, l'intervento su diritti meno pregnanti rispetto alla libertà personale, nonché, eventualmente, il ricorso a sanzioni semi-detentive o alla detenzione domiciliare.

## **6. I necessari limiti garantistici e gli equivoci connessi alla nozione di proporzionalità**

Il problema dei limiti garantistici concernenti il sistema sanzionatorio penale si pone sia sul piano normativo sia sul piano giudiziario.

Rispetto al primo già si osservava che non esiste, dal punto di vista quantitativo, un limite *naturale* della pena riferibile a ciascun tipo di reato, dato che non esiste la pena in sé corrispondente al reato. Per cui si deve prendere atto della circostanza che la garanzia dell'individuo nei confronti della potestà punitiva statuale non dipende da un limite *estrinseco* rispetto alle finalità preventive perseguite dall'ordinamento giuridico, ma dal tipo di strategia politico-criminale che si scelga di perseguire.

Se simile strategia sarà di tipo intimidativo e neutralizzativo, cioè fondata sulla minaccia e sull'infrazione di una conseguenza pensata come negativa per chi la subisca in analogia alla negatività del reato, allora sarà da escludersi che la risposta al reato possa rispettare in senso sostanziale la dignità di chi subisca una condanna, in quanto il medesimo verrà reso mero strumento di obiettivi utili, o ritenuti tali, ad altri individui.

Né l'elemento della reciprocità analogica rispetto al reato, vale a dire l'elemento retributivo, garantirà alcunché, data la totale disponibilità dei criteri di rapporto tra reato e pena che lo caratterizzano. Lo si evince, del resto, dalla storia del diritto penale: perfino con riguardo alla mancata garanzia, se si confrontano non poche fattispecie del codice vigente, di quello che potrebbe essere ritenuto il requisito minimo di una visione retributiva, vale a dire del fatto che per un reato effettivamente meno grave non sia previsto un ambito di pena più pesante di quello relativo a un reato più grave.

Se invece si opererà, secondo motivazioni a un tempo razionali ed etiche, per una prevenzione *positiva* orientata a recuperare scelte di adesione dell'au-

tore al rispetto delle norme e di responsabilizzazione verso il reato commesso, vale a dire di non espulsione sociale del medesimo e di pacificazione (non esclusi i casi in cui resti indispensabile, nei termini indicati, il ricorso a misure detentive) si opererà reputando anche quel soggetto, kantianamente, come *fine* rispetto all'intervento penale, senza che ne risulti rimossa la stessa percezione della *corresponsabilità* dei consociati verso il sussistere di fattori criminogenetici.

In quest'ottica, il limite massimo dei provvedimenti applicabili dal giudice in ciascun caso concreto sarà segnato dai criteri che il legislatore formalizzerà, in rapporto a un coerente perseguimento del modello preventivo descritto: tenuto conto esclusivamente ai fini di tale soglia, per ovvie ragioni garantistiche, di elementi riconducibili alla cosiddetta colpevolezza del fatto.

Rimanendo nondimeno necessario che anche la rilevanza – all'interno di quel limite – degli ulteriori fattori suscettibili di incidere sulla determinazione del percorso da assegnarsi all'autore del reato (concernenti la personalità, i problemi di socializzazione, il rapporto con la vittima, l'impegno riparativo e così via) si configuri secondo linee guida definite dal legislatore, vale a dire in termini tali per cui gli effetti che ne possano derivare quanto al contenuto delle prescrizioni giudiziarie, almeno nelle caratteristiche essenziali, risultino legislativamente prefigurati.

Ciò implica il commiato dall'idea di una pena chiamata a rappresentare attraverso il suo *quantum* la gravità del reato, in favore di una strategia la quale miri, piuttosto, a conseguire effettivamente i fini che la risposta al reato si prefigge, con riguardo alle circostanze in cui quest'ultimo sia stato commesso e alla condizione personale dell'autore.

Non si può d'altra parte dimenticare che la gravità del fatto, se davvero valutata in rapporto alla colpevolezza soggettiva, resta tutto sommato un'entità sfuggente, e in tal senso un'*astrazione*. Per cui la pretesa di quantificarla e, quasi, di ipostatizzarla attraverso la pena si manifesta come un obiettivo, a ben vedere, molto lontano dalla consistenza reale dei problemi che il reato, in concreto, lascia aperti nei rapporti intersoggettivi.

Beninteso, tra i compiti fondamentali del processo penale vi è anche quello di dichiarare che la tenuta di un certo comportamento, in un dato contesto, è stata cosa grave, o *particolarmente* grave (il che non implica, tuttavia, saperne soppesare in termini sicuri il grado della colpevolezza soggettiva). Ma l'assolvimento di un simile compito non spetta alla pena o alle procedure di definizione anticipata del processo. La pena e tali procedure hanno una finalità più pragmatica, o se si vuole molto più *laica*: quella di *gestire* l'avvenuto prodursi di fatti negativi nell'ambito delle relazioni sociali (*cfr.* A Ceretti, L. Natali, 2009, 384), *nonostante* – si potrebbe dire – la loro gravità (che in molti casi, e non solo nei genocidi o in accadimenti consimili, verrebbe da dire



essere comunque *infinita*: considerando, peraltro, che quei casi ricomprendono anche un gran numero di condotte non costituenti reato).

Tale compito, piuttosto, è assolto dal processo nel suo complesso, cioè dall'accertamento dei fatti e delle responsabilità, e in questo modo dalla pubblica dichiarazione, affinché qualcosa di analogo non torni a verificarsi, della loro inaccettabilità. Senza escludere l'ipotesi che, in futuro, lo stesso dispositivo della sentenza, per il caso di condanna o di estinzione del reato, possa contenere un'espressione sintetica delle ragioni che motivino lo specifico disvalore sociale di quanto accaduto.

Un ultimo chiarimento. Nei termini descritti, cioè ritenendo «che il momento retributivo, anziché un limite alla prevenzione, sia una mistificazione», viene meno, constata Massimo Donini (2011, par. 6) in rapporto a un lavoro precedente di chi scrive (L. Eusebi, 2006, 1163 ss.), il ruolo stesso del concetto di *proporzione*. Con il che, a sua volta, «verrebbe meno l'idea di giustizia» (M. Donini, 2011, par. 6, nota 33).

Ora, lo scritto appena citato con cui l'illustre autore e caro amico sistematizza, per così dire, il suo pensiero circa il sistema sanzionatorio penale appare del tutto condivisibile allorquando precisa che non è tanto la pena, minacciata e applicata, ma «l'intero sistema giuridico (in aggiunta a quello extragiuridico), di cui il diritto penale è solo una componente, a implementare la prevenzione generale» (*ivi*, par. 6, corsivo mio).

Il problema attiene peraltro al ruolo fiduciosamente assegnato alla proporzione come asse portante garantistico dell'intervento penale: anche nella determinazione legislativa della durata da assegnarsi alla pena in astratto, afferma in tal senso Donini, «il criterio di proporzione deve prevalere su quello generalpreventivo delimitandolo fin dall'origine», non potendosi perseguire «l'impedimento di reati in genere oltre il limite della giusta proporzione»; come pure le finalità specialpreventive in quanto proprie della pena nella fase applicativa (commisurazione ed esecuzione) saranno sempre da perseguirsi «nei limiti della sanzione meritata (e) proporzionata» (*ivi*, corsivo mio).

Di fatto, una visione kantiana mitigata<sup>2</sup>: esisterebbe una pena *giusta* (quella rispondente al paradigma proporzionalistico), in grado di imbrigliare la prevenzione, ma tale pena non esigerebbe di essere sempre comminata o applicata, in quanto fungerebbe, piuttosto, da criterio delimitativo rispetto alle finalità preventive.

Appare riproposta, pertanto, l'esigenza fondamentale di assegnare dei limiti alla potestà punitiva, sia in sede di determinazioni edittali, sia in sede

<sup>2</sup> «Il diritto penale, pertanto, anziché ridursi a mero strumento, segna anche i confini di una prevenzione generale legittima, in quanto *deve impedire* che il responsabile sia reso strumento di quei fini. Altrimenti esso si converte in abuso del diritto» (M. Donini, 2011, par. 6, corsivi dell'Autore).

giudiziaria. E lo si fa per la via classica della ricerca di un paradigma estrinseco alle finalità preventive. Ma il fatto è che di quel paradigma non basta dichiarare la necessità (o esprimere, per così dire, il desiderio del suo *dover essere*). Si tratta di domandarsi, piuttosto, se effettivamente esista, vale a dire se possa avere una consistenza sostanziale autonoma. E ove lo si voglia ravvisare nel concetto di proporzionalità, si tratta di domandarsi, altresì, se quel concetto rappresenti davvero un criterio del tutto *innocente*, irrefutabilmente garantistico in quanto conforme a giustizia, o se invece esso condizioni in termini tutt'altro che solari il sistema penale, nel senso della *giustificazione* di quell'uso strumentale dell'individuo umano che invece, si sostiene, dovrebbe essere in grado di scongiurare.

Proprio tale concetto, infatti, attribuisce una veste non solo utilitaristica, ma addirittura di (presunta) giustizia, all'idea che si possa agire nei confronti di chi subisca una condanna secondo la medesima negatività ravvisata nel fatto colpevole, cioè *contro* di lui e, quindi, per l'utile (presunto) di altri soggetti: col solo vincolo del non superamento di quanto sembri corrispondere per analogia, non si sa bene sulla base di quali criteri psicosociali, alla gravità dell'illecito.

Donini osserva, e riecheggia Hegel, che «se in diverse società si utilizzano metri diversi, questa non è una ragione sufficiente per buttare via il metro che abbiamo oggi, qui e ora, e dire che andrebbe soppiantato, in termini di garanzia per l'imputato, da una "nuova prevenzione"». La conclusione è che «alternative a una qualche unità di misura non esistono» (*ivi*, par. 6, nota 33).

Ma quel metro è effettivamente disponibile? Consiste forse nei sondaggi sull'asserito bisogno di risposta ai reati? Offre qualche limite che non sia solo apparente? Lo ha fatto nel corso della storia? Se pure vi fosse, del resto, sarebbe un metro *giusto*? In radice, definire la risposta al reato ha davvero a che fare col *misurare*?

Certamente la prevenzione penale, ma anche l'economia, la politica, i rapporti fra le persone e fra gli Stati, possono essere gestiti in modi diversi. Il che implica compiere, e motivare, delle scelte. E da tali scelte dipendono la promozione o la compromissione della dignità degli individui di volta in volta coinvolti. È così. Non ci sono antidoti estrinseci i quali, come per un automatismo, offrano garanzie sicure nei confronti di ciò che, in se stesso, non faccia proprie ragioni di salvaguardia dei diritti umani.

Proprio in questo senso è certamente necessario esigere che il diritto penale e le altre discipline, quando prendano in considerazione fatti riconducibili a condotte umane, non creino categorie artificiali, ma si rimettano alle acquisizioni che derivano dalle scienze di base. Vale per la causalità, per il dolo, per l'imputabilità, per la ricostruzione dei beni giuridici (come la vita)

corrispondenti ai diritti inviolabili e così via. Altrimenti viene meno la funzione di garanzia della dogmatica, quale elemento di una politica criminale non utilitaristica (*cf. ibi*). Come anche chi scrive ha sostenuto con forza (L. Eusebi, 1984, 1990, 127 ss.).

Anche per quanto concerne la risposta al reato, circa la quale non esiste una *pena giusta in sé*, si tratta, del resto, di non trascurare tutto ciò che riusciamo a comprendere in rapporto alla condizione umana e alla capacità di ricostruire su rapporti infranti, evitando di sacrificare queste risorse nel nome di un inesistente nesso proporzionalistico strutturale tra reato e pena, che rimanda al paradigma del *negativo* per il *negativo*.

Forse, dunque, è proprio dall'abbandono di quel paradigma che può essere ricostruito, dinnanzi al reato, qualcosa che riesca, almeno, ad avere qualche legame con una *vera* giustizia.

Sembra rimettersi a questa diversa visione, in una terra dove il pensiero abolizionistico non è rimasto privo di incidenza culturale, Ivar Benjamin Oestoe, un ragazzo di sedici anni sfuggito alla furia omicida di Anders Behring Breivik nell'isola di Utøya, in Norvegia, il 22 luglio 2011: «Uccidendo i miei amici e i miei compagni» – scrive su Facebook all'autore della strage – «tu forse credi di aver distrutto (...) coloro che in tutto il mondo credono in una società multiculturale, ma sappi che hai fallito. (...) Io non sono arrabbiato. Io non ho paura di te. Non ci puoi colpire, noi siamo più grandi di te. Noi non risponderemo al male con il male, come vorresti tu. Noi combattiamo il male con il bene. E noi vinceremo»<sup>3</sup>.

## Riferimenti bibliografici

- CERETTI Adolfo, NATALI Lorenzo (2009), *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Feltrinelli, Milano.
- DONINI Massimo (2011), *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Scritti in onore di Franco Coppi*, in corso di pubblicazione.
- EUSEBI Luciano (1984), La “nuova” retribuzione, sezione II, *L'ideologia retributiva e la disputa sul principio di colpevolezza*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 27, 4, pp. 1315-57.
- EUSEBI Luciano (1990), *La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della penale*, Morcelliana, Brescia.
- EUSEBI Luciano (2006), *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 49, 4, pp. 1157-79.
- EUSEBI Luciano (2009), *Ripensare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie*, in “Cassazione penale”, XLIX, 12, pp. 4938-58.

<sup>3</sup> La lettera, diffusamente reperibile in Internet, è ripresa dalla stampa quotidiana dei giorni 1 e 2 agosto 2011.

- EUSEBI Luciano (2010), *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in "Criminalia", pp. 637-55.
- EUSEBI Luciano (2011), *La prevenzione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, vol. II, Jovene, Napoli, pp. 963-1003.
- FORTI Gabrio (2011), *Il "dominio" penale come cosmogonia. Critica della violenza e "bisogno interiore del diritto"*, relazione presentata al Seminario "Universi della violenza" (Fondazione Feltrinelli, Milano, 15 aprile 2010), in corso di pubblicazione in e-book dall'editore Feltrinelli.
- HEGEL G. W. F. (1821), *Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it. di V. Cicero, Rusconi, Milano 1996.
- RUGGIERO Vincenzo (2011), *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.